




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio



Istituto certificato
ISO 9001: 2008
Reg. n. 30820



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M.O.V.M. DON GIUSEPPE MOROSINI"

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA Articolazioni di **ELETTRONICA** e di **AUTOMAZIONE**
TRASPORTI E LOGISTICA - Opzione **COSTRUZIONI AERONAUTICHE**
MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA Articolazione **ENERGIA**
Percorso di II livello (ex Corso serale) **ELETTROTECNICA**

Ferentino, 2 dicembre 2021

Circolare n. 79

A tutto il personale

Oggetto: Frequenza scolastica e validità dell'anno scolastico 2021/22 (art. 14, comma 7, D.P.R. 122/2009)

Si vuole ricordare il comma 7 dell'Articolo 14 del D.P.R. 122 del 22 Giugno 2009 che si riporta integralmente di seguito: " A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

Orario annuale personalizzato

Innanzitutto si precisa che per orario annuale personalizzato si intende un monte ore annuale pari al numero di ore di lezione settimanale previsto dal piano di studi per la singola classe, moltiplicato per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a trentatré settimane.

Per la classi dell'Istituto saranno:

- le classi 1-2-3-4-5 hanno un orario annuale pari a : 33 ore settimanali x 33 settimane di lezione che corrispondono a 1.089 ore
- le classi terze e quinte del corso serale hanno un orario annuale pari a : 22 ore settimanali x 33 settimane di lezione che corrispondono a 726 ore
- le classi quarte del corso serale hanno un orario annuale pari a : 23 ore settimanali x 33 settimane di lezione che corrispondono 759 ore.

Alunni che non svolgono l'insegnamento di religione cattolica

Per gli alunni/e che non non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica il monte ore annuale è decurtato di un'ora a settimana solo nel caso in cui sia stata scelta l'opzione della non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Quindi il D.P.R. 122/09 stabilisce che il tetto massimo di assenze previsto affinché l'anno scolastico possa essere valido è di $\frac{1}{4}$ dell'orario annuale (in altre parole il 25% dell'orario annuale). Viene riportata di seguito la tabella contenente il monte ore annuale di ciascuna classe, per ciascun indirizzo di studi, e il calcolo del 25% di ciascun monte ore annuale

| Classi | Monte ore annuale didattiche) | Max ore assenza (1089X25%) | Ore minime di frequenza |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Classe | 1089 | 273 | 816 |

| Classe/i | | Monte ore annuale | Max ore assenza | Ore minime di frequenza |
|--------------------------------|---------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| 3 [^] -5 [^] | Serale* | 726 | 181 | 545 |
| 4 [^] | Serale* | 759 | 190 | 569 |

*Per gli studenti iscritti tardivamente assenze e orario complessivo devono essere computati dal giorno di inizio frequenza.

Sono consentite motivate e straordinarie **deroghe** ai limiti suddetti per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il collegio docenti ha deliberato le seguenti **motivate e straordinarie deroghe** al limite dei $\frac{3}{4}$ di frequenza del monte ore annuale :

- gravi motivi di salute adeguatamente e puntualmente documentati; terapie e/o cure programmate (day hospital, ricoveri ospedalieri, infortuni...); la documentazione deve essere presentata tempestivamente
- donazioni di sangue;
- assenze giustificate per gravi motivi di famiglia (lutti, provvedimenti dell' autorità giudiziaria, assenze coincidenti con la separazione dei genitori, rientro nel paese d'origine per gravi motivi)
- documentata situazione di grave disagio socio-familiare, documentata dai Servizi Sociali
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche, organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato quale giorno di riposo (Legge 516/1988 e Legge 101/1989)
- impossibilità a raggiungere la sede scolastica per cause di forza maggiore (sciopero dei mezzi di trasporto, neve, frane);
- assenze documentate e continuative dovute a ragioni di lavoro. Non rientrano nel computo le assenze dovute alla coincidenza dell'orario di lavoro, anche autocertificato, con l'attività didattica (corso serale)
- quarantena in caso di contagio Covid

Le suddette motivazioni per una deroga al monte ore minimo obbligatorio dovranno essere certificate tempestivamente al rientro a scuola e non saranno accettate certificazioni presentate successivamente.

E' compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio, impediscano di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il Coordinatore di classe raccoglie la documentazione relativa alle assenze in deroga, che sarà custodita nel fascicolo personale dell'allievo, per consentire al Consiglio di Classe una serena valutazione degli atti a disposizione dell'Istituto in sede di scrutinio finale.

Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva e/o all'esame di Stato.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Claudia MORGIA**